

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 548

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COVATTA, MANIERI, PISCHEDDA,**
RICEVUTO e RUSSO Giuseppe

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Norme di principio sul sistema museale nazionale e
sull'autonomia dei musei

ONOREVOLI SENATORI. – Al termine della X legislatura – e precisamente il 12 marzo 1992 – il Governo presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge (atto Camera n. 6398) sul sistema museale nazionale e sull'autonomia dei musei. Il testo del disegno di legge era stato elaborato da una Commissione presieduta dal sottosegretario Covatta e composta, fra gli altri, dai professori Amorosino, Argan, Aymonino, Bobbio, Castagnoli, Dardi, Di Stefano, Galluzzi, Leon, Negri Arnoldi, Portoghesi e Stazio, dai sovrintendenti De Cunzo, Emiliani, La Regina, Monferini e Paolucci, nonché da direttori di importanti istituzioni museali non statali, come monsignor Pietro Amato, Alessandra Mottola Moltino, Giandomenico

Romanelli, Giuseppe Rossini. Lo stesso testo era stato discusso e approvato, nel dicembre 1990, dalla I conferenza nazionale dei musei, presieduta dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero dei beni culturali e ambientali. Francesco Sisinni.

Riproporre lo stesso testo già approvato dal Consiglio dei ministri nella passata legislatura, quindi, consente al Parlamento di esaminare senza ulteriori indugi una problematica ormai matura nella riflessione degli studiosi e degli addetti ai lavori.

I musei sono il luogo privilegiato per ripristinare un rapporto fecondo fra patrimonio culturale e società contemporanea,

attraverso il superamento sia della vecchia nozione estetizzante di bene culturale, sia della concezione puramente conservazionistica della politica di tutela. Non a caso, del resto, l'istituto museale non ha, nella nostra legislazione, una definizione giuridica: la legge 1° giugno 1939, n. 1089, infatti, fa cenno al «pubblico godimento» del patrimonio culturale solo in due articoli su settanta. Conferire ai musei identità giuridica e culturale, quindi, significa anche anticipare la riforma della legge di tutela in alcuni dei suoi punti più qualificanti, nonchè sollecitare una più complessiva revisione della legge stessa.

Questa consapevolezza peraltro non deve indurre a rinviare l'intervento sul sistema museale a una fase successiva alla riforma della legge di tutela, nè ad estendere a tematiche più generali le innovazioni normative che si propongono in relazione alla riforma del sistema museale.

Anche per questo, ma non solo per questo, la riforma, se vuole essere efficace, deve essere graduale. Essa, infatti, deve applicarsi a un sistema complesso, policentrico e ricco di professionalità da non disperdere.

Occorre innanzitutto dare consistenza giuridica e organizzativa alla nozione di sistema. Nell'ottica che privilegia il diritto al pubblico godimento, il sistema museale deve fare riferimento al territorio, piuttosto che alla appartenenza proprietaria dei singoli musei (statali, provinciali, civici, privati, ecclesiastici, universitari, eccetera). Anche per questo, il sistema museale nazionale non potrà essere una struttura amministrativa, gerarchicamente sovraordinata alle singole istituzioni, ma un polo di servizi.

In questo ambito è comunque necessario intervenire sulla struttura amministrativa dei musei statali, innanzitutto definendone la natura giuridica distinta rispetto agli organi preposti alla tutela.

Questa autonomia concettuale della nozione di museo deve tradursi in diverse forme di autonomia amministrativa a seconda dei casi. Le grandi istituzioni museali possono trasformarsi in soprintendenze

speciali, secondo il modello già sperimentato per alcuni istituti (Galleria d'arte moderna, Museo egizio, eccetera). Le rimanenti istituzioni dovranno comunque essere dotate di poteri e responsabilità autonome, pur nell'ambito delle rispettive soprintendenze.

La problematica del rapporto museo-soprintendenze investe comunque solo parzialmente la questione dell'autonomia dei musei. Per un verso occorre infatti decentrare ulteriormente poteri nell'ambito dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, in modo che le soprintendenze siano a loro volta centri responsabili di indirizzo. Dall'altro, e soprattutto, occorre restituire all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali la piena potestà sulle sue risorse.

La nozione di sistema museale territoriale induce ad una riflessione sui rapporti tra l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e le autonomie locali e regionali.

Il servizio museale territoriale può essere realizzato applicando procedure e realizzando istituti previsti dalla nuova legge sulle autonomie locali, attraverso accordi di programma e aziende di servizio.

Un sistema museale siffatto può arricchire ed articolare la politica dell'offerta, attraverso la programmazione non estemporanea di manifestazioni culturali, la creazione di laboratori didattici, l'impulso all'editoria stampata, audiovisiva ed elettronica. Lo sviluppo delle funzioni relative alla comunicazione, peraltro, è settore privilegiato per l'intervento di imprenditorialità e professionalità libere, che è compito della direzione dei musei indirizzare e regolare a garanzia della qualità scientifica e culturale di ciascuna iniziativa.

D'altra parte occorre governare la domanda. Che essa oggi assuma dimensioni di massa, è ovviamente positivo e comunque irreversibile. Non per questo la domanda non deve essere regolata.

Se il museo assolve a funzioni scientifiche, didattiche e di comunicazione, è necessario stabilire nuovi rapporti con i grandi utenti di queste stesse funzioni. Nel campo scientifico è indispensabile stipulare

convenzioni tra musei e università, ed è auspicabile il coinvolgimento delle università stesse nella realizzazione dei sistemi museali territoriali.

Infine è necessario coinvolgere i grandi vettori turistici in una politica di regolazione dei flussi del turismo culturale, tale da rendere possibile la visita programmata dei musei e da valorizzare i cosiddetti circuiti museali minori.

Il sistema museale non può essere un sistema chiuso. Deve espandersi gradualmente, sostenendo con le sue strutture le nuove istituzioni e pianificando la stessa edilizia museale in funzione delle esigenze del territorio.

Occorre inoltre prevedere l'istituzione di una o più fondazioni che possano provvedere alla politica delle acquisizioni con quella ricchezza di mezzi e quella flessibilità di procedure che non si possono chiedere all'Amministrazione statale.

Sulla base di questi orientamenti si ritiene che le innovazioni normative debbano essere ispirate ad una logica gradualistica e processuale e volte piuttosto ad eliminare inutili costrizioni allo sviluppo dell'esistente che a creare istituti radicalmente nuovi.

Il disegno di legge è suddiviso in tre capi: capo I: Musei e sistema museale; capo II: Musei statali; capo III: Forme di collaborazione.

In particolare, l'articolo 1 definisce la natura giuridica dei musei quali istituzioni culturali permanenti aperte al pubblico.

Vengono qualificate di pubblico interesse le funzioni svolte dai musei, siano essi pubblici o privati. Viene inoltre individuato il procedimento per l'attribuzione della qualifica di «museo» mediante atto amministrativo.

L'articolo 2 si occupa del sistema museale nazionale quale complesso dei musei pubblici, privati o facenti capo a confessioni o comunità religiose.

Il sistema museale nazionale, organizzato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, le autorità religiose e i privati, ha una rilevanza unitaria nella programmazione

delle attività museali, nella formulazione degli indirizzi e regolamenti volti ad assicurare il coordinamento e il collegamento tra i musei, anche per quanto concerne i servizi connessi alle attività museali.

Al Ministro per i beni culturali e ambientali sono conferite potestà di indirizzo e di coordinamento. Per promuovere il funzionamento del sistema museale nazionale il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni organizzative con enti pubblici, religiosi e privati. Le predette convenzioni, proprio perchè aventi ad oggetto l'organizzazione unitaria del sistema, non comportano oneri finanziari aggiuntivi (rispetto all'attuale spesa) a carico dello Stato. Gli accordi possono riguardare anche insiemi di musei esistenti in una sola area regionale o subregionale.

L'articolo 3, che si occupa della programmazione nazionale dei musei, demanda al Ministero per i beni culturali e ambientali il compito di predisporre ogni tre anni il programma nazionale relativo all'attività dei musei.

In particolare il programma, dopo una ricognizione dello stato e del funzionamento dei musei, individua le linee di attività degli stessi, articolate anche per settori tematici o per aree geografiche o per singole problematiche.

Il programma formula gli indirizzi ed individua le attività dei musei statali. Provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi musei statali. Indica altresì le misure di coordinamento dell'attività delle regioni e degli altri enti locali nell'attività museale di loro pertinenza. Formula le linee guida dell'attività dei musei ecclesiastici e dei musei privati. Il programma è approvato dal Ministro per i beni culturali e ambientali che presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla realizzazione dello stesso.

L'articolo 4 istituisce la giunta nazionale dei musei, organo di consulenza, composta da quindici membri designati dalle Amministrazioni statali interessate, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da organismi gerenti

musei non statali. L'organizzazione e il funzionamento della giunta saranno regolati da apposito regolamento. I componenti della giunta partecipano ai lavori a titolo gratuito e il funzionamento dell'organismo è assicurato dalle attuali strutture e dal personale del Ministero per i beni culturali e ambientali. La norma quindi non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

L'articolo 5 attribuisce la qualifica di uffici delle competenti soprintendenze ai musei statali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, e stabilisce che a capo di ciascun museo viene nominato un funzionario dell'ex carriera direttiva appartenente al IX livello e che il direttore del museo predispone ogni anno un programma economico-finanziario da sottoporre al soprintendente.

L'articolo 6 si occupa dei musei con qualità di organi e cioè di quei musei statali a cui il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta della soprintendenza competente, sentita la giunta nazionale dei musei, può attribuire tale qualifica.

L'autonomia di questi musei consiste nella elevazione degli stessi musei ad «organi» del Ministero per i beni culturali e ambientali con una capacità gestionale e funzionale pari a quella degli istituti centrali del Ministero medesimo come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Questa autonomia è parzialmente limitata dalla vigilanza delle competenti soprintendenze tesa ad assicurare il rispetto delle norme e l'attuazione degli indirizzi e dei programmi prefissati.

La qualifica di museo con qualità di organo può essere revocata, con provvedimento avente cadenza biennale, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Ai predetti musei è preposto un direttore con qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. Non è previsto alcun incremento delle dotazioni organiche di questo personale. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

L'articolo 7 si occupa dei musei statali di maggiore importanza, prestigio e dimensioni ai quali è attribuita, con decreto del

Ministro, la qualifica di istituzione museale speciale. Queste istituzioni sono dirette da un soprintendente con qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti del Ministero. La norma non prevede l'incremento delle dotazioni organiche e non comporta spese a carico dello Stato.

L'Amministrazione può procedere in via amministrativa alla rideterminazione delle sedi degli uffici periferici del Ministero ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e può quindi ridistribuire l'attuale dotazione del personale dirigente in modo da coprire anche nuovi uffici che vengono creati con la normativa proposta.

Agli istituti museali speciali è attribuita l'autonomia amministrativa, contabile, gestionale e funzionale, nonché, ai sensi del successivo articolo 8 del presente disegno di legge, l'autonomia prevista per gli istituti centrali del Ministero.

Il comitato di gestione di ciascuna istituzione museale speciale è composto da quattro esperti di altissima qualificazione, italiani e stranieri, oltre che dal direttore dell'istituzione medesima.

Viene altresì prevista la delega al Governo per emanare norme concernenti l'ordinamento delle istituzioni museali speciali nonché la possibilità di affidare in gestione ad apposite fondazioni l'istituzione medesima, ferma restando la direzione scientifica della stessa da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Lo schema di convenzione e lo statuto tipo delle fondazioni sono definiti dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

L'affidamento in gestione delle istituzioni museali non comporta oneri a carico dello Stato, ma deve anzi mirare a valorizzare ulteriormente l'insieme delle attività museali, sia assicurando una gestione economicamente più efficiente dei servizi attualmente offerti al pubblico, sia estendendo la gamma di questi stessi servizi.

L'articolo 8, come è stato già detto, estende, per quanto compatibili, ai musei autonomi previsti dall'articolo 6 e alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituzioni museali speciali previste dall'articolo 7, le norme relative agli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975.

L'articolo 9 si occupa dei musei scientifici che confluiscono nel sistema museale nazionale, ma che rimangono nell'ambito della competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 10 prevede la possibilità, per il Ministero per i beni culturali e ambientali, le regioni e gli altri enti e fondazioni interessate, di promuovere e stipulare intese programmatiche, accordi e convenzioni per la gestione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni museali.

È altresì prevista la stipula di convenzioni con università e enti di ricerca per lo svolgimento di funzioni scientifiche e didattiche nei musei.

Sia alle une che alle altre convenzioni sono destinate le risorse finanziarie già disponibili oggi e utilizzate per le stesse finalità da parte dello Stato.

La norma quindi non comporta onere aggiuntivo a carico dello Stato.

L'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e con privati per lo svolgimento dei servizi connessi all'attività museale quali appunto la vigilanza, la biglietteria, il ristoro, il guardaroba, la vendita di pubblicazioni, l'organizzazione di mostre e convegni.

Dal complesso di questa attività deriva allo Stato un introito che viene sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. I proventi derivanti sono cioè destinati alla valorizzazione, all'adeguamento strutturale e funzionale degli istituti museali, bibliografici e archivistici.

L'articolo 12 si occupa del museo di Castel Sant'Angelo che viene compreso tra le istituzioni museali speciali.

Il provvedimento nel suo complesso non comporta spese a carico dello Stato e si omette pertanto la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****MUSEI E SISTEMA MUSEALE****Art. 1.***(Musei)*

1. I musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che ricercano, acquisiscono, conservano, studiano, espongono e rappresentano testimonianze materiali di civiltà.

2. I musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e alla valorizzazione relative ai beni di cui hanno titolo giuridico ad occuparsi.

3. Il riconoscimento della qualifica di museo avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la giunta nazionale per i musei di cui all'articolo 4, per gli stabilimenti museali statali, e con provvedimento del presidente della giunta regionale o provinciale per gli stabilimenti museali regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

Art. 2.*(Sistema museale nazionale)*

1. Tutti i musei pubblici, privati o facenti capo a confessioni o comunità religiose compongono il sistema museale nazionale, organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, le autorità religiose e i privati.

2. Il sistema è oggetto di considerazione unitaria ai fini della programmazione di cui all'articolo 3, della formulazione di indirizzi e regolamenti volta ad assicurare il coordi-

namento e gli *standard* qualitativi dell'organizzazione e delle attività museali, del collegamento tra i musei, anche per quanto concerne i servizi connessi all'attività museale.

3. Al sistema sovrintende il Ministro per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con gli enti istituzionalmente competenti per quanto riguarda i musei non statali. Sono conferite al Ministro potestà di indirizzo e coordinamento.

4. Al fine di promuovere il funzionamento del sistema museale nazionale come insieme coordinato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni organizzative, senza oneri a carico dello Stato, con enti pubblici, religiosi e privati.

5. Gli accordi organizzativi possono avere ad oggetto, tra l'altro, la configurazione di sistemi museali regionali o sub-regionali.

Art. 3.

(Programma nazionale dei musei)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio e la più efficiente organizzazione del sistema museale, il Ministero per i beni culturali e ambientali predispone, ogni tre anni, un programma nazionale per i musei.

2. Il programma nazionale:

a) procede alla ricognizione dello stato materiale e della condizione funzionale dei musei italiani;

b) individua le linee di intervento, articolate per settori tematici, problematiche funzionali ed organizzative e sistemi regionali e subregionali;

c) formula, sulla base delle linee di intervento, gli indirizzi e programmi specificamente concernenti i musei statali;

d) provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie statali comunque inerenti al funzionamento delle istituzioni museali, ivi comprese quelle concernenti la manutenzione degli stabilimenti museali, l'acquisizione ed il restauro di edifici e la realizzazione di nuovi complessi museali;

e) determina gli indirizzi e le misure di coordinamento cui dovranno attenersi le regioni e gli enti locali nella gestione dei complessi museali di rispettiva competenza;

f) formula le linee-guida volte ad assicurare la migliore integrazione dei musei delle confessioni religiose nel sistema museale nazionale, ai fini delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2;

g) determina indirizzi e criteri cui debbono attenersi i musei privati, per poter accedere ad eventuali finanziamenti pubblici.

3. Il programma nazionale per i musei è approvato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali previo parere della giunta nazionale dei musei di cui all'articolo 4.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 3.

Art. 4.

(Giunta nazionale dei musei)

1. È istituita la giunta nazionale dei musei con funzioni di alta consulenza del Ministro per i beni culturali e ambientali, delle regioni, degli enti locali e degli altri organismi gestori di musei in tutte le materie attinenti alle funzioni di cui all'articolo 1.

2. La giunta nazionale dei musei è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato ed è composta di quindici membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cinque dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dalle organizzazioni gerenti i musei di comunità religiose ed uno dagli organismi gerenti i musei privati. Alle riunioni della giunta partecipa a titolo

consultivo il direttore generale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. L'organizzazione ed il funzionamento della giunta nazionale dei musei, ivi comprese le procedure per la designazione dei componenti, sono disciplinati con regolamento emanato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto concerne la designazione dei rappresentanti regionali.

4. I componenti della giunta nazionale dei musei partecipano a titolo gratuito ai lavori della medesima.

5. La giunta nazionale dei musei per il proprio funzionamento si avvale delle strutture e del personale in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

CAPO II

MUSEI STATALI

Art. 5.

(Musei statali)

1. I musei statali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali sono uffici delle competenti soprintendenze.

2. A ciascuno dei musei di cui al comma 1 è preposto un direttore, scelto tra i funzionari appartenenti al IX livello della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il direttore del museo predispone annualmente un programma economico-finanziario, che viene sottoposto alla soprintendenza da cui dipende.

Art. 6.

(Musei con qualità di organi)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può attribuire ai musei statali,

anche su proposta della soprintendenza competente, sentita la giunta nazionale dei musei, la qualifica di musei con qualità di organi del Ministero per i beni culturali e ambientali con autonomia funzionale e gestionale.

2. Ai musei di cui al comma 1 è preposto un direttore, con la qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

3. L'attribuzione o la revoca ai musei statali della qualifica di organi avviene con unico provvedimento biennale, specificamente motivato per ciascuno stabilimento museale, sulla base di criteri generali determinati con apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Le soprintendenze competenti per territorio vigilano sul funzionamento dei musei di cui al comma 1 al fine di assicurare il rispetto delle norme e l'attuazione degli indirizzi e programmi amministrativi, la tutela dei beni e l'efficiente gestione dell'istituto, nonché il raccordo con l'amministrazione centrale e con gli altri musei ed istituzioni culturali presenti nel medesimo ambito territoriale.

Art. 7.

(Istituzioni museali speciali)

1. Ai musei statali di maggiore importanza, prestigio e dimensione può essere attribuita la qualifica di istituzioni museali speciali, dotate di autonomia amministrativa, contabile, gestionale e funzionale.

2. La qualificazione di istituzioni speciali avviene, sulla base di criteri di stretta selettività, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su conforme parere della giunta nazionale dei musei.

3. Le istituzioni speciali sono dirette da un *soprintendente con qualifica di dirigente superiore*, appartenente al ruolo dei dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

4. Il *soprintendente* è affiancato nella gestione da un comitato da esso presieduto

e composto da quattro esperti di altissima qualificazione, italiani o stranieri, anche appartenenti a pubbliche amministrazioni, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. L'incarico è gratuito.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali approva i bilanci preventivi e consuntivi delle istituzioni speciali e vigila su di esse al fine di assicurare il rispetto delle norme di legge e regolamentari e l'attuazione degli indirizzi e dei programmi di settore nonché la correttezza e regolarità della gestione.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'ordinamento delle istituzioni museali speciali mediante i quali siano ad esse assicurate la possibilità di affidare, in via sperimentale e temporanea, la gestione dell'istituzione speciale ad una fondazione all'uopo costituita, con la partecipazione di enti pubblici e privati, o ad una fondazione culturale già riconosciuta. Resta in ogni caso riservata all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali la direzione scientifica dell'istituzione speciale.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate di cui al comma 6 il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la giunta nazionale dei musei, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, lo schema di convenzione per il conferimento della gestione e lo statuto tipo delle fondazioni di cui al medesimo comma 6.

Art. 8.

(Norme applicabili)

1. Ai musei di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le disposizioni relative agli istituti centrali di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai medesimi articoli 6 e 7.

Art. 9.

(Musei scientifici)

1. Le competenze attribuite al Ministro per i beni culturali e ambientali dai precedenti articoli sono esercitate, nella materia dei musei scientifici, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, e, per quanto riguarda l'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 332, dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

CAPO III

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 10.

(Collaborazione istituzionale)

1. Fermo quanto disposto all'articolo 3 in ordine alla funzione statale di programmazione, indirizzo e coordinamento, al fine di realizzare la massima integrazione culturale, scientifica e organizzativa tra il subsistema museale statale e quelli regionali e locali, il Ministero per i beni culturali e ambientali, le regioni, gli enti locali e le fondazioni culturali promuovono e stipulano intese programmatiche, accordi organizzativi e convenzioni, anche aventi ad oggetto la costituzione di consorzi per la gestione in comune di servizi e, in genere, lo svolgimento delle funzioni museali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono stipulare con le università ed enti di ricerca pubblici e privati specifiche convenzioni e costituire consorzi, senza fine di lucro, aventi ad oggetto le funzioni scientifiche e didattiche dei musei.

Art. 11.

(Affidamento di funzioni e servizi)

1. Le direzioni dei musei possono stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, aventi ad oggetto lo svolgimento dei servizi di vigilanza, biglietteria, ristoro, guardaroba, informazioni e vendita di pubblicazioni d'arte, promozione di attività culturali quali mostre e convegni.

2. I proventi derivanti dalle convenzioni di cui al comma 1 sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare accordi organizzativi con il Ministero della difesa al fine di ottenere l'assegnazione prioritaria presso i musei dei giovani che prestano, in sostituzione del servizio militare di leva, il servizio civile.

Art. 12.

(Museo di Castel Sant'Angelo)

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 7 che dovrà conferire al complesso di Castel Sant'Angelo la qualifica di istituzione museale speciale, sono abrogate le norme di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, ed al regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462.